

**AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE  
VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER N. 5 PO-  
STI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (CAT. D)**

**Prova Scritta**

**30 SETTEMBRE 2021**

**AVVISO – GREEN PASS**

Ad integrazione delle prescrizioni indicate nel Piano operativo della presente procedura pubblicato in data 9 settembre nel sito internet istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, si informa che **per l'accesso, in data 30 settembre 2021, all'Istituto Salesiano dell'Immacolata, Via del Ghirlandaio, 40 a Firenze**, sede della prova scritta, **i candidati dovranno presentarsi muniti**, ai sensi della normativa di cui al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e al D.L. 10 settembre 2021, n. 122, **di "certificazione verde COVID-19" (anche conosciuta come GREEN PASS)** e documento di riconoscimento in corso di validità.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le Certificazioni verdi COVID-19 sono le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 *"Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:*

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;*
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;*
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.*

Ai sensi del comma 3 dell'art. 9 *"La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validita' di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed e' rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.*

Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 *"La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonche' dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2."*

*Ai sensi del comma 5 dell'art. 9 "La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta".*

**Per qualsiasi chiarimento in merito si invitano i candidati a contattare il Dott. Stefano Morandini al n. 055.4383062 o al n. 331.2651519, oppure inviando una mail a: [tempoindeterminato@arti.toscana.it](mailto:tempoindeterminato@arti.toscana.it).**

Firenze, 15 settembre 2021